

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1863.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 18. Genne 1864  
dal Ministro Di Grazia e Giustizia

OGGETTO

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

*Bestelli*

Adottata nella tornata del

*26. Aprile* 1864  
*9. Luglio*

Signori

La Provincia di Mantova, quale trovavasi costituita prima del suo sommersamento avvenuto in seguito al Trattato di Zurigo, era provvista di due uffici ipotecari l'uno residente in Mantova e l'altro in Castiglione delle Stiviere. Il Circondario di quest'ultimo limitavasi ai Distretti di Castiglione, Osola, Volta, e Cameto, quello di Mantova poi abbracciava tutto il rimanente della Provincia.

Durante il periodo della Guerra del 1859, ritenuta la quasi impossibilità per gli interessati di accedere alla Città di Mantova, il Governatore della Lombardia, con Decreto del 5 Luglio 1859, delegava l'ufficio di Castiglione delle Stiviere ad accogliere le domande di nuova iscrizione che, per ragione di situazione degli immobili, avessero dovuto presentarsi all'ufficio di Mantova, sospeso frattanto dal giorno 24, Maggio precedente la decorrenza del decennio ipotecario.

Stipulatasi la pace i quattro Distretti componenti l'ufficio di Castiglione delle Stiviere furono, meno qualche piccolo tratto, ceduti dall'Austria, ma oltre a questi altri quattro

pure ne cedeva della Provincia di Mantova  
e sono gli attuali Mandamenti di Bazzolo,  
Mariania, Viadana e Sabbionetta; quali  
facevano precisamente parte del Circondario  
dell'Ufficio delle Spedizioni di Mantova. Questi  
Mandamenti furono in seguito definitivamente  
aggregati alla Provincia di Cremona,  
però per quanto ha rapporto alle ipoteche  
nulla fu innovato alle disposizioni preesi-  
stenti. Quindi è che ogni qualvolta occorre  
verificare lo stato ipotecuario di beni posti in  
detti Mandamenti gli interessati debbono  
rivolgersi ai due uffici delle Spedizioni a quello  
cioè di Castiglione dello Stiviere per il  
periodo decorso dal 5 Luglio 1859, ed all'altro  
di Mantova per l'epoca precedente.

Al dover ricorrere all'ufficio di Castiglione  
dello Stiviere per avere Certificati rispettivi  
beni posti nella Provincia di Cremona rie-  
sce certamente incomodo e disagiata mentre che  
quest'ultima Città è centro per quei paesi di  
tutti gli affari giudiziari ed amministrativi.  
Ma di ben altra natura e ben più gravi  
sono gli inconvenienti che ne possono derivare  
dall'essere i cittadini dello Stato costretti a di-  
pendere da un ufficio estero per le proprietà  
situate nello Stato.

Ogni tutto i Certificati che da questo ufficio  
si ottengono debbono andare soggetti alle lunghe  
e dispendiose pratiche delle vidimazioni in via  
diplomatica. Occorre quindi talvolta che il

cittadino dello Stato debba per tale causa recarsi  
all'Estero. Di qui ostacoli d'ogni sorta, perdita  
di tempo e di spesa e brighe infinite le quali  
non possono a meno di nuocere al credito fonda-  
rio di quei paesi ed immaginare il corso delle con-  
trattazioni. Il Governo deve tutelare egli stesso  
i diritti spettanti i beni posti nello Stato, né  
questa tutela egli può abbandonare all'azione  
ed alla volontà di uno Stato Estero che a ciò  
può solo essere tenuto interinamente.

Spedi

Questa condizione anormale dei quattro Man-  
damenti predetti ha preoccupato vari de' miei  
predecessori né certamente si sarebbe atteso  
fin ora a chiamarsi sopra la vostra attenzione,  
se non si fosse divisa la speranza di potere per  
altra via raggiungere lo scopo che si aveva di  
mira, nel dovuto intento di rispettare quasi  
fino allo scrupolo i diritti dei creditori aventi  
iscrizioni su' quei beni. Si avvisò cioè di fare  
eseguire copia dei registri ipotecari nell'uffi-  
cio di Mantova nella parte che riguardasse  
le iscrizioni a carico degli stabili posti in quei  
Mandamenti e farsi quindi il trasporto in  
quello degli uffici delle ipoteche di questo Sta-  
to che a tal uopo sarebbe stato prescelto.

Questo sistema avrebbe avuto sopra ogni altro  
il pregio di operare il trasporto delle partite  
ad insaputa quasi dei creditori e senza il loro  
concorso, e mantenendo efficace alle iscrizioni  
prese in Mantova, dispensarli dal carico di ad-  
divenire ad un nuovo atto in questi Stati; per  
tal guisa veniva rimosso il pericolo per quanto

remoto della perdita di un diritto ipotecuario qua-  
lunque. Già eransi a tal fine aperte trattative  
col Governo Austriaco, ma non si tardò a rico-  
noscerne che nel tradurre in atto questo divisamen-  
to si sarebbero incontrate serie difficoltà e spese  
e che in conseguenza di queste l'esito di una  
simile operazione sarebbe stata in definitiva  
assai dubbio, ed incerto.

Abbandonata adunque questa via io ho l'onore  
di proporre alla vostra approvazione un progetto  
di Legge, col quale si prefigge un termine discreto  
a tutti coloro che intendono di conservare l'effica-  
cia tuttora sussistente di iscrizioni e di vincoli  
presi all'ufficio di Mantova sopra beni posti  
nei quattro Mandamenti di cui è parola e rin-  
novarli presso l'ufficio delle Spoteche di Cremona.  
Grasioso il termine stabilito senza che per par-  
te loro siasi adempiuto alla rinnovazione pre-  
detta dell'iscrizione essi potranno ancora eseguir-  
la fino a che non sia in loro estinto il diritto  
a termini di legge, ma le iscrizioni e gli anno-  
tamenti non prenderanno efficacia che dal  
giorno in cui si saranno compiuti, ed a carico  
solo di beni che saranno ancora posseduti in  
quell'epoca dal debitore.

Quest'è il concetto che forma il presente pro-  
getto di Legge, concetto non nuovo del resto, ed  
il quale già trova riscontro nelle disposizioni adot-  
tate dal Governo Austriaco poco dopo la pace  
di Parigi per quei territori a lui rimasti che  
si trovarono in simile condizione. Il proposto  
sistema lascia sussistere e vero la possibilità

che un qualche creditore ignorando le nuove disposi-  
zioni legislative emanate perda la garanzia ipoteca-  
ria del suo credito, ma simile inconveniente scompare  
di fronte alla necessità di un qualche provvedi-  
mento, ed al postutto non si fa ingiuria ad al-  
cuno, poichè l'ignoranza della legge non giova,  
e concedendo ai creditori un termine diritto per  
addivenire a siffatta operazione deve imputare  
alla sua negligenza chi lo lascia trascorrere  
invano.

Disponendo che le iscrizioni esistenti nell'uffi-  
cio di Mantova debbano essere trasferite per  
opera dei creditori all'ufficio delle Spedite  
in Cremona torna pure opportuno il prescri-  
re che ivi pure vengano trasferite le iscrizioni  
che sopra quei beni stabili furono prese dopo il  
3 Luglio 1859, all'ufficio di Castiglione delle  
Stiviere in esecuzione del Decreto 3 Luglio 1859  
del Governatore della Lombardia.

Cessando per tal modo ogni condizione ecceziona-  
le per quei Mandamenti essi rientrano nell'or-  
dine normale, e di tutti i pesi e vincoli ipote-  
cari sopra di essi gravitanti verrà a risultare  
presso il solo Ufficio di Cremona.

Questo trasporto però delle iscrizioni dall'ufficio  
di Castiglione delle Stiviere a quello di Man-  
tova riesce più facile e più atteso se si sur-  
gano alcun obbligo ai creditori essendosi in con-  
seguenza del Decreto del Governatore di Lom-  
bardia attivati colla registri distinti e separati  
per quanto riguarda gli stabili già prima posti  
nel Circondario dell'ufficio Spedite di Mantova.

Non s'ha adunque che ad ordinare il trasporto dei Registri stessi nell'ufficio di Cremona, e solo converrà prescrivere il termine in cui debba avere luogo perche con quel giorno dovrà eziandio cessare la presentazione di domande per iscrizione all'ufficio di Castiglione delle Stiviere, e l'obbligo in questo corrispondente di accoglierle.

E poichè furono finora tenuti separati i Registri per quei Mandamenti, egualmente che se essi costituissero una speciale Conservatoria dell'ipoteche sarà molto conveniente il continuare in quel sistema, anche nell'ufficio di Cremona, lasciando così intatta fino al generale Ordinamento degli Uffici Spotecari ogni questione intorno alla circoscrizione ipotecaria di quei Mandamenti.

Dal giorno poi in cui i Registri saranno trasportati a Cremona comincerà a decorrere il termine utile per rinnovare le iscrizioni esistenti con efficacia all'ufficio di Mantova, e questo termine pare possa essere fissato a sei mesi.

Il Progetto di Legge comprende le disposizioni che parvero necessarie a regolare tutte queste operazioni in modo che innagliato non rimanga il servizio ipotecario e siano assicurati tutti i diritti. Di una sola disposizione è mestieri fare ancora speciale menzione, ed è quella che dichiara esente dal bollo o da qualsiasi tassa le note riguardanti i trasporti e le iscrizioni di cui si tratta all'Ufficio di Cremona, e che

Le copie semplici delle Note e degli Estratti  
da unirsi ad'uno degli esemplari possano pure  
essere in carta libera. Parve fosse conforme  
ad equità che le parti non debbano soggiacere  
ad a spese per operazioni straordinarie che  
non conferiscono loro alcun maggiore diritto,  
e che loro sono imposte da una condizione di  
cose affatto speciale, e dagli altri cittadini  
non divisa.

Ho quindi fiducia Signori che il presente  
progetto di Legge sia per ottenere la vo-  
stra approvazione.

N<sup>o</sup> 187.

Progetto di legge presentato dal  
Ministro di Grazia e Giustizia e del Culto  
Pisanelli

Aggiungere all'ufficio di concorazione delle  
ipoteche di Genova de' Mandamenti di  
Bozzolo, Viadana, Marcaria, e Sabbioneta

Fatto il 18. Genajo 1864.

# Progetto di Legge

---

## Articolo 1°

---

*Bozzolo*  
I Mandamenti di Bozzolo, Viadana, Mgarcaria e Sabbionetta sono dal  
aggregati all'Ufficio di Conservazione  
delle Spoteche di Cremona, e dovranno perciò es-  
sere presso il medesimo iscritte da quel giorno le  
ipoteche, le prenotazioni, i pignoramenti, i subin-  
gressi, i suppegni, e gli annotamenti risguardanti  
beni immobili posti nei detti Mandamenti.

## Articolo 2°

---

I Protocolli, i registri ed altri atti risguan-  
danti le iscrizioni presso all'Ufficio delle Spote-  
che in Castiglione delle Stiviere in dipenden-  
za del Decreto 3 Luglio 1860 del Governatore  
di Lombardia N° 1309 sopra i beni situati  
nei Mandamenti di Bozzolo, Viadana, Mgar-  
caria e Sabbionetta, saranno trasferiti presso  
l'Ufficio delle Spoteche in Cremona.

## Articolo 3°

---

Le ipoteche, le prenotazioni, i suppegni, i subin-  
gressi, e gli annotamenti di qualunque specie  
già iscritti nei Registri dell'Ufficio delle Spoteche

di Mantova, ed ancora sussistenti, rispettivamente i beni posti nel territorio di Mandamenti indicate negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno di nuovo iscritte presso l'ufficio delle Spese di Cremona entro il periodo di sei mesi da computarsi dal

Trascorso questo termine tutte le iscrizioni predette sussistenti presso l'Ufficio di Mantova si riterranno perite.

Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finché il diritto non sia estinto a termini di Legge presso l'ufficio delle Spese in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore, o della persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive.

#### Articolo 4<sup>to</sup>

---

Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'Ufficio delle Spese di Mantova potrà affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete far seguire egli stesso nell'ufficio delle Spese di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolata e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno entro il termine prescritto dall'articolo 3<sup>o</sup>.

### Articolo 5<sup>to</sup>

5. In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore e specialmente in caso di assenza di qualche interessato, per cui fosse il pericolo che trascorresse il termine dei mesi senza che si provvedesse all'iscrizione presso l'ufficio di Cremona il Giudice di Mandamento in seguito a rappresentanza di qualsiasi Autorità o persona dovranno provvedere alla sostituzione di Curatori speciali al fine di addiventare all'esecuzione dei prescritti atti.

### Articolo 6<sup>to</sup>

6. Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'Ufficio Spotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal Regolamento Spotecario 19 Aprile 1806, e dalle altre Leggi vigenti, ed indicheranno con precisione e distintamente la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta.

Uno degli esemplari della domanda sarà corredato delle note originali anteriori sia di primitiva iscrizione che di ogni omissa rinnovazione ovvero di copia autentica dell'originario; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice di documenti suddetti.

### Articolo 7<sup>mo</sup>

7. L'Ufficio delle Spoteche di Cremona si unirà formata alle Leggi vigenti sia per ricevimento in

conceda come per le iscrizioni e gli annotamenti.  
Collazionate le copie semplici cogli originali e  
colle copie autentiche ne attesterà su di esse la  
conformità riscontrata ed ottenuta colle opportune  
correzioni. Indi restituirà al Richiedente uno  
degli esemplari della domanda corredata delle copie  
semplici e col Certificato dell'eseguita iscrizione ed  
annotamento.

### Articolo 8<sup>uo</sup>

L'Ufficio indicherà nel suo Registro se si tratti  
d'Ispeccata di prima iscrizione ovvero di rinnovo  
già iscritta all'ufficio delle Spetche in Man-  
tova, ed in questo caso vi riporterà progressivamen-  
te per data e per numero tutte le rinnovazioni  
precorse fino all'iscrizione originaria

### Articolo 9<sup>o</sup>

L'Ufficio Spotecario di Cremona non dovrà  
rilasciare Certificati relativi a Spetche, pre-  
notazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppe-  
gni, od altri annotamenti che già sussisteran-  
no presso l'Ufficio Spotecario di Mantova,  
e che entro i mesi sei devono iscriversi al  
l'Ufficio di Cremona se non trascorso il  
detto termine di sei mesi di cui all'articolo 3<sup>o</sup>

### Articolo 10<sup>mo</sup>

Le domande o note in doppio le copie semplici

uniti a corredo, e gli atti di cui all'Articolo 3<sup>to</sup>  
sono esenti dall'obbligo del Bollo.

Le iscrizioni e gli annotamenti vi seguiranno  
senza pagamento di tassa ipotecaria

### Articolo 11<sup>mo</sup>

L'Ufficio delle Spolite in Cremona sarà di-  
stinto e separato per il territorio di detti Manda-  
menti i protocolli di consegna i registri d'iscrizioni  
e prenotazioni gli indici ed i repertori, i pro-  
tocolli per le istanze di Certificati e l'archivio

## CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro di grazia, giustizia e culti

(PISANELLI)

nella tornata del 18 gennaio 1864

Aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di  
Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria  
e Sabbionetta.

SIGNORI! — La provincia di Mantova, quale trovavasi costituita prima del suo smembramento avvenuto in seguito al trattato di Zurigo, era provveduta di due uffici ipotecari, l'uno residente in Mantova e l'altro in Castiglione delle Stiviere.

Il circondario di quest'ultimo limitavasi ai distretti di Castiglione, Asola, Volta e Caneto, quello di Mantova poi abbracciava tutto il rimanente della provincia.

Durante il periodo della guerra del 1859, ritenuta la quasi impossibilità per gl'interessati di accedere alla città di Mantova, il governatore della Lombardia con decreto del 5 luglio 1859 delegava l'ufficio di Castiglione delle Stiviere ad accogliere le domande di nuova iscrizione che per ragione di situazione degl'immobili avessero dovuto presentarsi all'ufficio di Mantova, sospesa frattanto dal giorno 24 maggio precedente la decorrenza del decennio ipotecario.

*San Severino, Testa, Panattoni,  
Marelli, Bayle, Bayle, Longi,  
Canali, Pirali, Pizzetti,*

*Tornata 26 febbraio 1864*

(157)

Stipulatasi la pace, i quattro distretti componenti l'ufficio di Castiglione delle Stiviere furono, meno qualche piccolo tratto, ceduti dall'Austria; ma oltre a questi altri quattro pure ne cedeva della provincia di Mantova, e sono gli attuali mandamenti di Bozzolo, Marcara, Viadana e Sabbionetta, i quali facevano precisamente parte del circondario dell'ufficio delle ipoteche di Mantova. Questi mandamenti furono in seguito definitivamente aggregati alla provincia di Cremona; però per quanto ha rapporto alle ipoteche nulla fu innovato alle disposizioni preesistenti. Quindi è che ogniquale volta occorre verificare lo stato ipotecario dei beni posti in detti mandamenti gl'interessati debbono rivolgersi ai due uffici delle ipoteche, a quello, cioè, di Castiglione delle Stiviere per il periodo decorso dal 5 luglio 1859 in poi, ed all'altro di Mantova per l'epoca precedente.

Il dovere ricorrere all'ufficio di Castiglione delle Stiviere per avere certificati riflettenti beni posti nella provincia di Cremona riesce certamente disagevole, essendo quest'ultima città centro per quei paesi di tutti gli affari giudiziari ed amministrativi. Ma di ben altra natura e ben più gravi sono gli inconvenienti che ne possono derivare dall'essere i cittadini dello Stato costretti a dipendere da un ufficio estero per le proprietà situate nello Stato.

Anzitutto i certificati che da questo ufficio si ottengono debbono andare soggetti alle lunghe e dispendiose pratiche delle vidimazioni in via diplomatica. Occorre eziandio talvolta che il cittadino dello Stato debba per tale causa recarsi all'estero. Di qui ostacoli d'ogni sorta, perdita di tempo e di spese, e brighe infinite le quali non possono a meno di nuocere al credito fondiario di quei paesi ed incagliare il corso delle contrattazioni. Il Governo deve tutelare egli stesso i diritti riflettenti i beni posti nello Stato, nè questa tutela egli può abbandonare all'azione ed alla volontà di uno Stato estero che a ciò può solo essere tenuto interinalmente.

Siffatta condizione anormale dei quattro mandamenti predetti ha preoccupato vari de' miei predecessori; nè certamente si sarebbe atteso finora a chiamarvi sopra la vostra attenzione, se non si fosse divisa la speranza di potere per altra via raggiungere lo scopo che si aveva di mira, nel lodevole intento di rispettare quasi fino allo scrupolo i diritti dei creditori aventi iscrizioni

su quei beni. Si avvisò cioè di fare eseguire copia dei registri ipotecari nell'ufficio di Mantova nella parte che riguardassero iscrizioni a carico degli stabili posti in quei mandamenti e farne quindi il trasporto in quello degli uffici delle ipoteche di questo Stato, che a tal uopo sarebbe stato prescelto.

Questo sistema avrebbe avuto sopra ogni altro il pregio di operare il trasporto delle iscrizioni ad insaputa quasi dei creditori e senza il loro concorso, e, mantenendo efficacia a quelle prese in Mantova, dispensarli dal carico di addivenire ad un nuovo atto in questi Stati; per tal guisa veniva rimosso il pericolo per quanto remoto della perdita di un diritto ipotecario qualunque. Già eransi a tal fine aperte trattative col Governo austriaco, ma non si tardò a riconoscere che nel tradurre in atto questo divisamento si sarebbero incontrate gravi spese e serie difficoltà, e che in conseguenza di queste l'esito di una simile operazione sarebbe stato in definitiva assai dubbio.

Abbandonata adunque questa via, io ho l'onore di proporre alla vostra approvazione un progetto di legge, col quale si prefigge un termine discreto a tutti coloro che intendono di conservare l'efficacia tuttora sussistente di iscrizioni eseguite all'ufficio di Mantova sopra beni posti nei quattro mandamenti di cui è parola, rinnovandole presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona. Trascorso il termine stabilito senza che per parte loro siasi adempiuto alla rinnovazione predetta dell'iscrizione, essi potranno ancora eseguirla fino a che non sia estinto il diritto a termini di legge, ma le iscrizioni e gli annotamenti non prenderanno efficacia che dal giorno in cui si saranno compiuti, ed a carico solo dei beni che saranno ancora posseduti in quella epoca dal debitore.

Quest'è il concetto che informa il presente progetto di legge, concetto non nuovo del resto, ed il quale già trova riscontro nelle disposizioni adottate dal Governo austriaco poco dopo la pace di Zurigo per quei territori a lui rimasti che si trovarono in simile condizione. Il proposto sistema lascia sussistere, è vero, la possibilità che un qualche creditore ignorando le nuove disposizioni legislative emanate perda la garanzia ipotecaria del suo credito, ma simile inconveniente scompare di fronte alla necessità di un qualche provvedimento, ed al postutto non si fa ingiuria ad alcuno, poichè l'ignoranza della legge non giova, e concedendo ai creditori

(157) un termine discreto per addivenire a siffatta operazione, deve imputare alla sua negligenza chi lo lascia trascorrere invano.

Disponendo che le iscrizioni esistenti nell'ufficio di Mantova debbano essere trasferite per opera di creditori all'ufficio delle ipoteche in Cremona, torna pure opportuno il prescrivere che ivi pure vengano trasferite le iscrizioni che sopra quei beni stabili furono prese dopo il 5 luglio 1859, all'ufficio di Castiglione delle Stiviere in esecuzione del decreto 5 luglio 1859 del governatore della Lombardia.

Cessando per tal modo ogni condizione eccezionale per quei mandamenti, essi rientrano nell'ordine normale, e di tutti i pesi e vincoli ipotecari sopra di essi gravitanti verrà a risultare presso il solo ufficio di Cremona.

Questo trasporto però delle iscrizioni dall'ufficio di Castiglione delle Stiviere a quello di Mantova riesce più facile e può ottenersi senza imporre alcun obbligo ai creditori, essendosi in conseguenza del decreto del governatore di Lombardia attivati colà registri distinti e separati per quanto riguarda gli stabili già prima posti nel circondario dell'ufficio ipotecario di Mantova.

Non v'ha adunque che ad ordinare il trasporto dei registri stessi nell'ufficio di Cremona, e solo converrà prescrivere il termine in cui debba avere luogo, perchè con quel giorno dovrà eziandio cessare la presentazione di domande per iscrizione all'ufficio di Castiglione delle Stiviere, e l'obbligo in questo corrispondente di accoglierle.

E poichè furono finora tenuti separati registri per quei mandamenti, egualmente che se essi costituissero una speciale conservatoria delle ipoteche, sarà molto conveniente il continuare in quel sistema anche nell'ufficio di Cremona, lasciando così intatta fino al generale ordinamento degli uffici ipotecari ogni questione intorno alla circoscrizione ipotecaria di quei mandamenti.

Dal giorno poi in cui i registri saranno trasportati a Cremona comincerà a decorrere il termine utile per rinnovare le iscrizioni esistenti con efficacia all'ufficio di Mantova, e questo termine pare possa essere fissato a sei mesi.

Il progetto di legge comprende le disposizioni che parvero necessarie a regolare tutte queste operazioni in modo che non rimanga incagliato il servizio ipote-



VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

*Progetto della Commissione*

*1*  
I Mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona e dovranno perciò essere presso quel giorno le ipoteche, le prenotazioni, i pignoramenti, i subingressi, i suppegni e gli annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti.

*2*  
(come contro)

*3*  
Le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, suppegni, subingressi ed annotamenti di qualunque specie già prese all'ufficio delle ipoteche in Mantova ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio di un mandamento indicato negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il termine di sei mesi dal 1864.  
*Trascorso il termine (come contro fino a fine all'art.)*

Art. 1.

I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta sono dal . . . . . aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, e dovranno perciò essere presso il medesimo iscritte da quel giorno le ipoteche, le prenotazioni, i pignoramenti, i subingressi, i suppegni e gli annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti.

Art. 2.

I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese all'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere in dipendenza del decreto 5 luglio 1860 del governatore di Lombardia, numero 1309/120, sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, saranno trasferiti presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona.

Art. 3.

Le ipoteche, le prenotazioni, i suppegni, i subingressi e gli annotamenti di qualunque specie già iscritti nei registri dell'ufficio delle ipoteche di Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio de' mandamenti indicati negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno di nuovo iscritte presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il periodo di sei mesi da computarsi dal

Trascorso questo termine tutte le iscrizioni predette sussistenti presso l'ufficio di Mantova si riterranno perentorie.

Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finchè il diritto non sia estinto a termini di legge presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive.

Art. 4.

Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova potrà, affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolata e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno entro il termine prescritto dall'articolo 3.

Art. 5.

In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato, per cui fossevi il pericolo che trascorresse il termine dei mesi sei senza che si provvedesse all'iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento, in seguito a rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla sostituzione di curatori speciali a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti.

Art. 6.

Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'ufficio ipotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal regolamento ipotecario 19 aprile 1806, e dalle altre leggi vigenti, ed indicheranno con precisione e distintamente la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta.

Uno degli esemplari della domanda sarà corredato delle note originali anteriori sia di primitiva iscrizione che di ogni occorsa rinnovazione, ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice dei documenti suddetti.

Art. 7.

L'ufficio delle ipoteche di Cremona si uniformerà alle leggi vigenti sia pel ricevimento in consegna come per le iscrizioni e gli annotamenti. Collazionate le copie semplici cogli originali o colle copie autentiche, ne

8

(come conto)

4

Come conto colla sua affezione se: quante alle fine dell'articolo:

"Invece al proprio suppegno od altro: "fiancato entro il termine prescritto dall'art. 3."

In caso d'impedimento o di mancanza di rappresentante legale o di procuratore, per cui fossevi il pericolo che trascorresse il termine dei mesi sei senza che si provvedesse all'iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento, in seguito a rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla sostituzione di curatori speciali a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti.

4

(come conto)

(come conto)

6

(come conto)

7

(come conto)

(157) 8  
attesterà su di esse la conformità riscontrata ed ottenuta colle opportune correzioni. Indi restituirà al richiedente uno degli esemplari della domanda corredata delle copie semplici e col certificato della eseguita iscrizione od annotamento.

Art. 8.

L'ufficio indicherà nel suo registro se si tratti d'ipoteca di prima iscrizione ovvero di rinnovazione già iscritta all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorse fino all'iscrizione originaria.

Art. 9.

L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi a ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppegni od altri annotamenti che già sussisteranno presso l'ufficio ipotecario di Mantova, e che entro i mesi sei devono iscriversi all'ufficio di Cremona se non trascorso il detto termine di sei mesi di cui all'articolo 3.

Art. 10.

Le domande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5 sono esenti dall'obbligo di bollo.

Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria.

Art. 11.

L'ufficio delle ipoteche in Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gl'indici ed i repertorii, i protocolli per le istanze dei certificati, e l'archivio.

mon

8  
(Come conto)

11

9

L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi ad ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppegni od altri annotamenti che già sussisteranno presso l'ufficio ipotecario di Mantova e che entro il termine di sei mesi di cui all'articolo 3. devono iscriversi all'ufficio di Cremona se non trascorso il detto termine.

10

(come conto)

11

(come conto)

Relazione

1  
sul Progetto di legge 159. di  
aggregazione all'ufficio delle ipoteche  
di Cremona dei mandamenti nati:  
vanti di Borrolo, Viadana, Mercara  
e Sabbioneta

Signori!

La vostra Commissione è entrata con ripu-  
gnanza nell'opera di questo progetto  
di legge, che trae la sua ragione dal  
fatto che la città di Mantova non  
è ancor nostra, mentre per tutti  
ardentemente desideriamo che ogni  
giorno lo divenga con tutto il rimanente  
territorio italiano tuttora occupato dagli  
Austriaci. Poiché ormai quasi cinque  
anni sono trascorsi da che le sorti della  
guerra del 1859. avrebbero reclamato  
il provvedimento legislativo, che forma  
il soggetto dell'attuale progetto di legge,  
la Commissione si è dimandata se  
non aveva opportunità di pensarvi oggi  
che le gravi conseguenze, in cui versa  
l'Europa, ci fanno presentire <sup>(per avvenire non)</sup> ~~lontana~~  
~~lontana~~ ~~per~~ la nostra per otte-  
nere il compimento del nostro voto  
nazionale. Se non che la vostra  
Commissione, lamentando che si tenta

1859

e troppo abbia ritardato la proposta  
di questa legge, ha creduto di ocular  
persuade perché o una fortunata  
campagna ci darà Mantova presto  
e la Camera sarà al certo colla  
compiute felice d'avere, a questa  
condizione, speso inutilmente tempo  
e fatica per questa legge — o il com-  
promesso dei destini d'Italia sarà ancora  
perduto e noi avremo con essa prov-  
veduto ad uno stato di cose veramente  
abnormale, che compromette gli inter-  
essi economici e quindi non solo dei  
proprietari dei terreni compresi negli  
importanti Mandamenti di Borsolo,  
Viadana, Marcaria e Sabbioneta,  
ma anche dei terzi contraenti che  
hanno già acquistato, ed intendono  
acquistare ipoteche su quei beni.

L'onorevole Municipio Guandastigelli ha  
meditato nella sua Relazione i gravi  
inconvenienti che si verificano necessa-  
riamente per accettare presso l'Ufficio  
delle Ipoteche in Mantova lo stato  
ipotecario riferibile al tempo anteriore  
al 1859. per detti beni, che erano compresi  
nella giurisdizione di quell'Ufficio  
Ipotecario. Sengaggini, spese e difficoltà  
per avere i certificati e la loro lega-  
lizzazione diplomatica: perdite tempi  
e ostacoli per portarli a tale uogo  
in estero Stato; e da qui i guai  
nel corso degli affari, pericoli nelle

contrattazioni, nocuente in somma  
al credito fondiario di quei paesi.  
Ma vi ha altra ragione speciale che  
ci costringe a questo progetto di legge.  
Mantova è forse la più importante  
fortezza continentale d'Italia - e  
se non fu assediata nell'anno 1859,  
giacché la pace di Villafranca ha  
posto termine alla guerra, lo fu  
nel 1848, lo fu ripetutamente nelle  
subsequenti campagne d'Italia e lo sarà  
molto probabilmente in quelle che  
si preparano: ne può prevedersi lo  
durata di un assedio. Or se Mantova  
fosse assediata prima che sia trasportato  
presso uno dei nostri Uffici lo stato  
ipotecario di quei beni, che ora, per  
quanto concerne l'epoca anteriore  
al 1859, non può essere dato che  
dall'Ufficio Ipotecario di Mantova  
sarebbe durante l'assedio paralizzato  
ogni contrattazione riferentisi ai beni  
nessi mantovani ed ora aggregati  
alla Provincia di Cremona.

L'urgenza del provvedimento è dunque  
evidente. Rimane a giustificare  
le disposizioni del progetto che è  
presentato al nostro esame.

Due sono le disposizioni principali di questo  
progetto. La prima è quella che aggre-  
ga all'Ufficio delle Spedizioni in Cremona  
i quattro Mandamenti di Borrolo, Uva-  
rova, Marcana e Sabbionetta, che  
prima del Decreto 3. luglio 1859. Del

Governatore della Lombardia Vigliani  
erano soggetti all'Ufficio delle Spedite  
di Mantova e che col Decreto 14110  
furono aggregati all'Ufficio delle Spedite  
di Castiglione delle Stiviere. Questa  
prima disposizione di legge è giustificata  
dal fatto che Cremona avrebbe  
Castiglione delle Stiviere e il centro  
naturale degli affari <sup>di quei</sup> ~~dei~~ <sup>quelli</sup> mandamenti  
documenti, per cui è anche necessario  
che all'Ufficio <sup>(ipotecario)</sup> di Cremona e una  
quello di Castiglione ~~interamente~~ ab-  
brausi a praticare le ipoteche ed  
a chiedere gli stati ipotecari. ~~Questo~~

Questa disposizione è per altro di facile  
esecuzione perchè i nuovi stati alternati  
~~in esecuzione~~ giusta il Decreto citato del  
5. luglio 1859. Del Governatore Vigliani  
opportuni registri per tutti i mandamenti  
presso l'Ufficio Ipotecario di Castiglione  
~~delle Stiviere~~, non si ha che prescrivere  
questa Art. 2. del progetto di legge  
il materiale trasporto dei registri dal  
l'uno all'altro Ufficio ipotecario; e  
valere, come fu fatto all'art. 1., l'ego-  
ca a dare dalla reale le nuove  
ipoteche debbano essere accese presso l'uf-  
ficio ipotecario di Cremona.

Qui debbano osservarsi, o Signori, che la vostra  
Commissione ha creduto che all'art. 1. po-  
tete sur l'altro proclamarsi la aggregazione  
dei mandamenti ex manentibus  
all'Ufficio delle Spedite di Cremona,

l'assunto che l'epoca dell'attuazione  
 della legge viene determinata dalle  
 norme generali vigenti sulla promul-  
 gazione delle leggi, epoca che quantunque  
 viene alla di lei pubblicazione non  
 può compromettere nessun legittimo  
 interesse, perché non sarà difficile agli  
 uomini di affari di venir posto in  
 cognizione della legge, che preferisce do-  
 vers' questi rinvii presentare al:  
 l'Ufficio delle Ispiche in Cremona  
 piuttosto che a quello di Castiglione  
~~del Mantova~~ le Note Ispiche refe-  
 renti a beni posti nei quattro manda-  
 menti ex-mantovani; solo che la  
 Commissione a procedere errori ha  
 creduto di richiamare l'attenzione  
 degli onesti intese enumerando espres-  
 samente all'art. 1.º che è dell'anzidetto  
 giorno successivo alla pubblicazione  
 della legge, che devono essere depositate  
 all'Ufficio di Cremona le note ip-  
 tiche che si riferiscono a questi beni.

Nella disposizione importante e molto più  
 debilitata e grave della prima è quella  
 dell'art. 3.º che prescrive doverfi entro  
 un dato termine sotto pena della  
 perdita della loro efficacia e priorità  
 depositare presso l'Ufficio Ispicano di  
 Cremona le istanze tuttora sussistenti  
 presso all'Ufficio di Mantova sui beni  
 dei suddetti mandamenti di Parrolo,  
 Vidua, Marania e Sabbioneta,

devesi solo a ~~potere~~ <sup>poter vele</sup> n'accendere  
anche dopo quel termine e fare a  
che non ne sia il diritto a termini  
di ~~termini~~ <sup>termini</sup> ~~effetti~~ <sup>effetti</sup> per prendere rango  
però soltanto del giorno della  
ritardata registrazione.

La penalta' stabilita all'art. 3.<sup>o</sup> è molto grave  
ma è assolutamente necessaria per  
ottenere il diritto scopo della concentrazione  
nel solo Ufficio delle Ipoteche di Cremona  
di tutte le ipoteche che colpiscono i beni  
di detti mandamenti, penalta' del resto  
non nuova e che vedemmo ripetutamente  
sanate in Lombardia sia in occasione  
simili di spostamento di uffici ipotecari  
— sia in occasione, che furono data-  
mate ad essere scritte le ipoteche legali  
e ad essere ipotecate le ipoteche  
generali per far luogo al sistema  
più razionale e provvido che vige in  
Lombardia della pubblicità e specialità  
di tutte le ipoteche.

La gravità <sup>penalta</sup> del danno che agli interessati può  
derivare dal ritardo della registrazione  
delle loro ipoteche ha suggerito alla  
Commissione di proporre all'art. 3.<sup>o</sup>  
della legge per tale registrazione al  
l'Ufficio ~~del~~ <sup>del</sup> Ipotecario di Cremona  
un termine fisso determinato in via  
assoluta cioè a tutto dicembre  
anno invece che un termine di mera  
relazione di mesi sei dalla pubblicazione  
della legge. Pensò la Commissione

4  
che gli interpreti fissarono meglio l'ob-  
liuone loro sulla scadenza del termine  
fatale quando questo termine sia  
determinato a giorno fisso ed ancor me-  
glio se questo giorno sia quello più  
spiccato dell'ultimo dell'anno, anziché  
quando la scadenza dovesse essere  
computata in relazione o all'epoca  
della pubblicazione della legge o ad altra  
epoca posteriore qualsiasi. E codesta cau-  
tela era tanto più reclamata dalla  
considerazione che potendosi i creditori  
giocarsi trovare al di là del Minicio  
in Estero Stato, era opportuno di non  
lasciarli incerti intorno al computo del  
termine e di determinare a giorno fisso  
la scadenza del termine 1810.

Se non che la proposta del termine a tutto  
il corrente anno può avere l'inconveniente  
che il termine ~~non~~ nesca troppo breve  
se di molto eccede ~~il~~ protetto la  
discussione di questo progetto di legge nei  
due rami del Parlamento; ma la vostra  
Commissione non per questo ha creduto  
di mutare il detto termine in guisa  
ove contro ogni aspettazione si differisce  
troppo la trattazione di questo progetto  
di legge sarebbe facile all'atto 1810  
della discussione di ~~protesto il detto~~  
~~termine~~ - sia perché la Commissione  
spera che ad onta delle leggi importanti  
affari, che già stanno avanti alla  
Camera per essere discussi, troverà  
sempre luogo vicino anche questa

legge, che secondo ogni apparenza non  
darsi luogo ad alcuna diffensione.  
La vostra Commissione si è preoccupata sopra  
il progetto succennato che ~~questa~~ <sup>la presente</sup> legge col-  
tra ~~secondo ogni apparenza~~ scura diffen-  
zione cittadini del vostro Stato d'effetti  
domiciliati nella Provincia di Mantova  
e nel Veneto, ai quali ultimi per diffen-  
sivamente giungerà la vostra di questa  
legge. Sarebbe da taluno voluto  
che nella legge stessa fosse prefetto  
qualche mezzo speciale per darle pub-  
blicità in quelle Province; ma si pensa  
che non avendo il vostro Governo rela-  
zioni normali diplomatiche coll'Austria  
sarebbe stato conveniente il porre nella  
legge disposizioni, che forse non avrebbero  
potuto attuarsi. Non omette per altro  
la vostra Commissione di fare particolari  
raccomandazioni al Ministero, che siano  
usati tutti i mezzi che stanno in suo  
potere per portare questa legge a cogni-  
zione dei Mantovani e dei Veneti,  
che sono interpretati <sup>o interpretano</sup> alla d'lei esecuzione  
e altrettanto quanto i cittadini del vostro  
Stato. Ed anzi potrebbe coll'art. 5. del  
progetto si provvede che i Giudici di  
Mandamento abbiano a nominare  
Curatori speciali per far espedire le  
volute disposizioni all'Ufficio di Crema  
ovvero qualche autorità o persona ~~loro~~  
deputati <sup>loro</sup> che qualche interpretato possa  
correre pericolo di persecuzione della sua

l'azione per causa di impedimento, di  
assenza o di mancanza di rappresentanza  
o di procuratore, la vostra Commissione  
propone che tale provvedimento sia esteso  
anche al caso che l'interdetto sia illi-  
quoso di estero stato.

Leopoldo

Sulle altre disposizioni del progetto mirato per lo  
che la vostra Commissione approva e  
che trovansi già giustificati nella  
relazione che accompagna il progetto  
di legge, non occorre dir parola come  
neppure riguardo ai pochi cambiamenti  
di locuzione, che la Commissione ha  
creduto di proporre e che si giustificano  
facilmente per se stessi.

Col decreto di sopra citato del 5. luglio 1859.  
Del Governatore Vighiani fu sospeso al:  
l'art. 1. il termine decennale per la  
rinovazione delle fidejussioni prese negli  
uffici di conservazione delle ipoteche in  
Lombardia, che sono cadute col giorno  
24. Maggio di quell'anno o che sono  
per cadere di poi. Or la Commissione si  
è fatta la domanda se fosse opportuno  
di togliere la detta sospensione del ter-  
mine decennale per la rinovazione  
delle ipoteche in Lombardia - e se  
fosse conveniente nel caso negativo di  
dichiarare espressamente nella legge  
che tale sospensione s'intenda estesa  
anche alle fidejussioni, che formano il  
oggetto di questa medesima legge. Ma  
la vostra Commissione non ha creduto  
di aggiungere ad essa alcuna disposizione

sugli accennati argomenti. Ma ha creduto  
di proporre che sia fatta la soppressione  
della decimale del termine decimale  
per la rinnovazione delle ipoteche in  
pursua del progetto del nuovo Codice  
Civile, che stabilisce un tal termine  
a trent'anni - e non ha creduto di dover  
chiamare estesa la soppressione del termine  
decimale alle ipoteche contenute  
plate dalla prescritta legge penale  
- o parlano di quelle accese presso  
l'Ufficio delle Ipoteche di Castiglione  
della Stiviera in forza del decreto 5,  
luglio 1859, del Governatore Vylauri  
e che si considerano sia come prime  
ipoteche sia come reipendite presso  
l'Ufficio ipotecario di Cremona in  
forza della prescritta legge, e non  
c'è dubbio alcuno che ad esse si applichi  
la disposizione soppressa di quel decreto  
non occorre in proposito alcuna apposita  
dichiarazione - o parlano delle ipoteche  
che prima del decreto Vylauri  
furono prese all'Ufficio delle Ipoteche  
di Mantova, e non sta al potere  
legislativo bensì al Giudicario il  
decidere se per esse fosse o no giusta  
va la soppressione del termine decimale,  
restando i beni ~~di cui~~ colpiti  
da dette ipoteche fossero situati nel  
territorio provinciale del Governatore  
Vylauri. Una disposizione legislativa  
sui decreti penali potrebbe per  
avventura essere applicata

6. porre a reputazio dritti già acquistati  
ne quest'effetto la Camera al certo  
vuole che abbiano le sue leggi

Non ha dunque creduto la vostra Com:  
missione di aggiungere alcuna dispo:  
sizione al progetto di legge, che era  
completa perfezione e raccomandata  
alla vostra approvazione

Scabli del

Relazione

N° 197A

sul progetto di legge d'approvazione  
all'art. 1 del progetto in Camera  
dei Mandamenti mantovani di  
Porrolo, Vado, Marenco  
e Sabbioneta

San Severino Testa Parattoni  
Mucchi, Baile Baile, Rinzi  
Canali, Pichi, Bertelli

Terminata nel 26. febbraio 1866.

Off. 8. Dir. di - Spina, Br. n. 1 e qualche no.  
di frang. regl. art. 101. Si deve che  
i cap. di proff. med. quora che veder  
regol. med. - da les. st. 1 off. 101 e pro.  
per la med. 101 cont. di Off. 3 e 5.

Off. 9. Reparto - Spina, Br. n. 1 no. 101  
cont. di regol. art. 101 per no.  
per l'Off. 101 no. 101 di Spina, si deve  
il frang. regol. art. 101 per la regol.  
101, cont. per il decreto 101  
e 101 per la altre provincie, den.  
to per che nel progetto del nuovo  
proff. med. si prolunga a 101 anni  
la durata.

Disposizioni - Se si hanno di Mantova le med. 101  
no. no. 101 no. 101 e 101 no. 101  
no. no. 101 no. 101 no. 101 no. 101  
e 101 no. 101 no. 101 no. 101 no. 101  
no. no. 101 no. 101 no. 101 no. 101  
no. no. 101 no. 101 no. 101 no. 101

Reparto

Frazi - chi ha diritto di subire, o farsi  
frazzolare o posteggiare ha la nota, che  
è garantita per tutto il tempo. Ma bisogna guar-  
darsi dalle infrazioni espresse.

Realtà - quando il conduttore avesse perduto la botte  
• fosse obbligato a rimborsare e mantenere, per  
quanto riguarda: il pagamento di mantenere  
avrebbe obbligo di dare la copia con tutte  
le circostanze. Ma deve chi vuol fraz. in  
modo con infrazioni espresse, o di sub-  
ire, o di farsi fraz. si trovano in circostanze  
per le quali, essi, debbono fare la loro rispettiva  
dichiarazione, o versamento d'infrazione. Ma  
debbono presentare la loro nota in duplice.  
Quanto alle infrazioni del Frazz, non è possibile  
che uno che facesse un'infrazione a mantenere la  
sua infrazione, lo faccia fraudolentemente? o per  
frazzolare in persona come se non fosse con-  
ceduto. Un'infrazione è un delitto, cui provvede il  
provvedimento del re. In specie, o è un delitto  
per i possessori o i subpignori. Del resto,  
la parola fraz. espresse che si trovano nella  
legge, prevede abbastanza.

Successione - è dichiarata esplicitamente so difetto.

art. I -

divoti propone che il Senato resti in luogo  
funzione generale: cioè si ordina che la  
trans. si faccia subito dopo la promulgazione  
della legge. E lei si uniscono Barattone e Canale.  
L'opposizione di Raffelli e Dufale. ~~Trapi~~

Sotto ai voti. La proposta è votata, viene approvata  
con 10 voti e contro 3. = ultra forza

~~art. 2~~ ~~approvato~~ riprova da quel giorno, Raffelli  
propone sostituire quest'altra: = data l'udite.  
però prima della pubblicazione della legge.  
- la proposta è approvata da alcuni  
le proposte anche ~~Trapi~~ meno Dufale.

art. 2 =

approvato.

art. 3 =

Dufale propone che si annunciano si  
possono fare entro un anno, od almeno a  
sette mesi 1863. Approvata questa proposta  
Dufale, Canale e divoti. Gli altri votano contro.  
L'ordine, invece, alcuni annunciano l'emenda-  
mento che post il severno a sette dec.  
anno 1863.

art. 6 =

approvato

art. 5 =

approvato, modificando la proposta di severno  
di mesi sei, con quest'altra: il severno  
stabilito all'art. 3.

hi altri art. vengono approvati; altre modifica-  
zioni richieste dall'emendamento proposto all'art. 3.  
Nella relazione si raccomanda che la legge venga  
pubblicata, per quanto è possibile, anche nelle province  
venete, fattura spedita all'ufficio.

Commiss. pro l'approvaz. di alcune deliberazioni  
fatta dal Senato dei mandamenti di Pozzo di Gotico.

giorno 2 feb. 1864.

Incubi = Saverio, Saverio, Canali,  
Fini, Dupla, Marchi

Officio I. Saverio - approvazione: non si desidera  
che anche <sup>(art. 9)</sup> prima di farsi un po' di lavoro, cioè  
le carte per prima si sposta a (veramente  
sono altri punti negli uffici ipotecari: se ne può fare  
fuori idea per essere ancora lo regolamento del d. 27/1/64  
di cui il ministro, nelle relazioni, a stabilire se  
procedere.

2. Saverio - approvazione: una correzione che  
all'art. 27 di regolamento, del d. 27/1/64 e del d.  
stesso, sono ben formalmente avvertiti con le  
lavori pubblicazioni: si ripete appunto qua  
per rimovete non fanno essere visto <sup>di</sup>  
~~giudicare~~ degli irregolari.

3. Marchi - approvazione come i precedenti.

4. Fini - approvazione: ma la legge non prevede  
addestrando chi, avendo un'ipoteca ipotecaria,  
avere pur sempre la sua ed altra ipoteca  
non potesse acquistare la posizione che aveva.  
E' celebre se ne fa un caso, e si provveda a un  
già ripulimento la cosa.

Officio V - Ruffe - Si vedevano le difficoltà  
accennate dal ministro nel suo rapporto, vi-  
gendo alle vot.; e così offrendo che il governo  
di far un po' di tempo lavoro.

Finzi - Son già quattro anni che si faceva qualche  
proprio il ministro di grazia e giustizia onde rinnovare  
gli studi. Finalmente il ministro attuale fece  
qualche cosa proprio il governo di Vienna, il quale a  
sua volta; ma il compromesso deve ipoteticamente di mandare  
osserva che tutte le disposizioni giuridiche del  
1806 in poi, hanno sempre ricevuto tutte le  
regole della parte di volontaria; e per di più  
partì che si forniva parte dello Stato di Vienna  
e deve essere ancora soggetto di legge. Tutte  
le leggi e disposizioni vengono fatte, per  
un'altra, la necessità della legge.

Ruffe - È questione di tempo e di spesa; una prima  
e una delle disposizioni che tutte le proposte  
fa' (guardandosi il diritto di priorità) o se non  
si proceda in senso di legge pensata due  
volte.

Luigi - Il pericolo di danneggiare le ragioni, deve  
vincere perché i lavoratori, che riguardano la presente  
legge, sono piccoli: quindi prevedibilmente i propri  
servizi e i propri interessi saranno avvertiti in  
tempo.

Opera VII. Luigi - mandato di fiducia. = l'accorda  
collegheremo: dell'opera V. = si avverte anche  
coloro che stanno nel territorio rimasto a brando.  
- Il numero di 6 mesi è troppo poco: possono  
venire meno. - Il pericolo che l'impresa perda il  
suo posto, è troppo grave. - Si provveda ad avve-  
nire anche quei che rimangono sotto l'antico.  
- All'art. 7 non è giusto che l'opera di lavoro  
non venga: restituita: - All'art. 10, nell'idea  
sempre speciale, non troppo le funzioni del bollo.

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**SANSEVERINO, TESTA, PANATTONI, MACCHI, BASILE-BASILE,  
FINZI, CANALIS, PIROLI, RESTELLI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di grazia e giustizia e dei culti

*nella tornata del 18 gennaio 1864.*

**Aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di  
Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria  
e Sabbionetta.**

**Tornata del 26 febbraio 1864.**

**SIGNORI!** — La vostra Commissione è entrata con ripugnanza nell'esame di questo progetto di legge, che trae la sua ragione dal fatto, che la città di Mantova non è ancor nostra, mentre pur tutti ardentemente desideriamo che assai presto lo divenga con tutto il rimanente territorio italiano tuttora occupato dagli stranieri. Postochè oramai quasi cinque anni sono trascorsi da che le sorti della guerra del 1859 avrebbero reclamato il provvedimento legislativo che forma il soggetto dell'attuale progetto di legge, la Commissione si è domandata se vi aveva opportunità di pensarci oggi che le gravi contingenze in cui versa l'Europa ci fanno presentire per avventura non lontana la riscossa per ottenere il compimento del nostro voto nazionale. Se non che la vostra Commissione, lamentando che sì tanto e troppo abbia ritardato la proposta di questa legge, ha creduto di occuparsene, perchè, o una fortunata campagna ci darà Mantova presto, e la Ca-

(157-A)

mera sarà al certo, colla Commissione, felice di avere, a questa condizione, speso inutilmente tempo e fatica per questa legge; o il compimento dei destini d'Italia sarà ancora protratto, e noi avremo con essa provveduto ad uno stato di cose veramente anormale, che compromette gli interessi economici e giuridici non solo dei proprietari dei terreni compresi negli importanti mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ma anche dei terzi contraenti che hanno già acquistato od intendono acquistare ipoteche su quei beni.

L'onorevole ministro guardasigilli ha indicato nella sua relazione i gravi inconvenienti che si verificano necessariamente per accertare presso l'ufficio delle ipoteche in Mantova lo stato ipotecario riferibile al tempo anteriore al 1859 pei detti beni che erano compresi nella giurisdizione di quell'ufficio ipotecario. Lungaggini, spese e difficoltà per averne i certificati e la loro legalizzazione diplomatica; perditempi ed ostacoli per portarsi a tale uopo in estero Stato; e da qui inciampo nel corso degli affari, pericoli nelle contrattazioni, nocimento, insomma, al credito fondiario di quei paesi.

Ma vi ha altra ragione specialissima che ci consiglia questo progetto di legge. Mantova è forse la più importante fortezza continentale d'Italia; e se non fu assediata nell'anno 1859, perchè la pace di Villafranca ha posto termine alla guerra, lo fu nel 1848, lo fu ripetutamente nelle anteriori campagne d'Italia, e lo sarà molto probabilmente in quelle che si preparano; nè può prevedersi la durata di un assedio. Ora, se Mantova fosse assediata prima che sia trasferito presso uno dei nostri Uffici lo stato ipotecario di quei beni che ora, per quanto concerne l'epoca anteriore al 1859, non può essere dato che dall'ufficio ipotecario di Mantova, sarebbe, durante l'assedio, paralizzata ogni contrattazione riferentesi ai beni stessi ex-mantovani ed ora aggregati alla provincia di Cremona.

L'urgenza del provvedimento è dunque evidente. Rimane a giustificare le disposizioni del progetto che è assoggettato al nostro esame.

Due sono le disposizioni principali di questo progetto.

La prima è quella che aggrega all'ufficio delle ipoteche in Cremona i quattro mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, che prima del decreto 5 luglio 1859 del governatore della Lombardia, Vi-

gliani, erano soggetti all'ufficio delle ipoteche di Mantova, e che col decreto stesso furono aggregati all'ufficio delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere. Questa prima disposizione di legge è giustificata dal fatto che Cremona, anzichè Castiglione delle Stiviere, è il centro naturale degli affari di quei quattro mandamenti, per cui è anche razionale che all'ufficio ipotecario di Cremona, e non a quello di Castiglione, abbiansi a praticare le iscrizioni ed a chiedere gli stati ipotecari.

Questa disposizione è poi anco di facilissima esecuzione, perchè, essendo stati attivati, giusta il decreto citato del 5 luglio 1859 del governatore Vigliani, appositi registri pei beni di quei mandamenti presso l'ufficio ipotecario di Castiglione, non si ha all'uopo che a prescrivere, giusta l'articolo 2 del progetto di legge, il materiale trasporto dei registri dall'uno all'altro ufficio ipotecario, e stabilire, come fu fatto all'articolo 1, l'epoca, a datare dalla quale le nuove iscrizioni debbano essere accese presso l'ufficio ipotecario di Cremona.

Qui dobbiamo osservarvi, o signori, che la vostra Commissione ha creduto che all'articolo 1 potesse senz'altro proclamarsi l'aggregazione dei quattro mandamenti ex-mantovani all'ufficio delle ipoteche in Cremona, lasciando che l'epoca dell'attuazione della legge venisse determinata dalle norme generali vigenti sulla promulgazione delle leggi, epoca che, quantunque vicina alla di lei pubblicazione, non può compromettere nessun legittimo interesse, perchè non sarà difficile agli uomini d'affari di venir presto in cognizione della legge, che prescrive doversi quindi innanzi presentare all'ufficio delle ipoteche in Cremona, piuttosto che a quello di Castiglione, le note ipotecarie riferibili a beni posti nei quattro mandamenti ex-mantovani; solo che la Commissione, a prevenire errori, ha creduto di richiamare l'attenzione degli aventi interesse, enunciando espressamente all'articolo 1 che è dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della legge che devono essere insinuate all'ufficio di Cremona le note ipotecarie che si riferiscono a quei beni.

L'altra disposizione importante, e molto più delicata e grave della prima, è quella dell'articolo 3 che prescrive doversi entro un dato termine, sotto pena della perdita della loro efficacia e priorità, ripristinare presso l'ufficio ipotecario di Cremona le iscrizioni tuttora esistenti prese all'ufficio di Mantova sui beni dei ridetti

(137-A)

mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, salvo solo a potervere riaccendere anche dopo quel termine e fino a che non ne sia il diritto a termini di legge estinto, per prendere rango però soltanto dal giorno della ritardata reiscrizione.

La penalità stabilita all'articolo 3 è molto grave, ma è assolutamente necessaria per ottenere il divisato scopo della concentrazione nel solo ufficio delle ipoteche in Cremona di tutte le iscrizioni che colpiscono i beni dei detti mandamenti, penalità del resto non nuove e che vedemmo ripetutamente sancite in Lombardia, sia in occasioni simili di spostamento di uffici ipotecari, sia in occasione che furono chiamate ad essere iscritte le ipoteche legali e ad essere specializzate le ipoteche generali, per far luogo al sistema più razionale e provvido che vige in Lombardia della pubblicità e specialità di tutte le ipoteche.

La gravità peraltro del danno che agli interessati può derivare dal ritardo della reiscrizione delle loro ipoteche ha suggerito alla Commissione di proporre all'articolo 3 della legge per tale reiscrizione all'ufficio ipotecario di Cremona un termine fisso, determinato in via assoluta, cioè a tutto il corrente anno, invece che un termine di mera relazione di mesi sei dalla pubblicazione della legge. Pensò la Commissione che gli interessati fissarono meglio l'attenzione loro sulla scadenza del termine fatale quando questo termine sia determinato a giorno fisso, ed ancor meglio se questo giorno sia quello più spiccato dell'ultimo dell'anno, anzichè quando la scadenza dovesse essere computata in relazione o all'epoca della pubblicazione della legge, o ad altra epoca posteriore qualsiasi. E codesta cautela era tanto più reclamata dalla considerazione che, potendosi i creditori ipotecari trovare al di là del Mincio in estero Stato, era opportuno di non lasciarli incerti intorno al computo del termine, e di determinare a giorno fisso la scadenza del termine stesso.

Se non che la proposta del termine a tutto il corrente anno può avere l'inconveniente che il termine riesca troppo breve se di molto venisse protratta la discussione di questo progetto di legge nei due rami del Parlamento; ma la vostra Commissione non per questo ha creduto di mutare il detto termine, sia perchè, ove contro ogni aspettazione si differisse troppo la trattazione di questo progetto di legge, sarebbe facile all'atto stesso della discussione di prostrarlo; sia

perchè la Commissione spera che ad onta delle leggi importantissime, che già stanno avanti alla Camera per essere discusse, troverà tempo e luogo vicini anche questa legge, che, secondo ogni apparenza, non darà luogo ad alcuna discussione.

La vostra Commissione si è preoccupata assai del fatto succennato, che la presente legge colpirà senza distinzione cittadini del nostro Stato ed esteri domiciliati nella provincia di Mantova e nel Veneto, ai quali ultimi più difficilmente giungerà la notizia di questa legge. Sarebbesi da taluno voluto che nella legge stessa fosse prescritto qualche mezzo speciale per darle pubblicità in quelle provincie; ma si pensò che non avendo il nostro Governo relazioni normali diplomatiche coll'Austria sarebbe stato sconveniente il porre nella legge disposizioni, che forse non avrebbero potuto attuarsi. Non ommette per altro la vostra Commissione di fare particolari raccomandazioni al Ministero, che siano usati tutti i mezzi che stanno in suo potere per portare questa legge a cognizione dei Mantovani e dei Veneti che sono interessati, ripetiamo, alla di lei esecuzione altrettanto quanto i cittadini del nostro Stato. Ed anzi, postochè coll'articolo 5 del progetto si provvede che i giudici di mandamento abbiano a nominare curatorî speciali per far eseguire le volute iscrizioni all'ufficio di Cremona, ove qualche autorità o persona denunci loro che qualche interessato possa correre pericolo di perenzione della sua iscrizione per causa di impedimento, di assenza o di mancanza di rappresentanza o di procuratore, la vostra Commissione propone che tale provvedimento sia esteso anche al caso che l'interessato sia cittadino di estero Stato.

Sulle altre disposizioni del progetto ministeriale che la vostra Commissione approva e che trovansi già giustificate nella relazione che accompagna il progetto di legge, non occorre dir parola, come neppure riguardo ai pochi cambiamenti di locuzione che la Commissione ha creduto di proporre e che si giustificano facilmente per se stessi.

Col decreto di sopra citato del 5 luglio 1859 del governatore Vigliani fu sospeso all'articolo 1 il termine decennale per la rinnovazione delle iscrizioni prese negli uffici di conservazione delle ipoteche in Lombardia che fosse scaduto col giorno 24 maggio di quell'anno o che fosse per iscadere dipoi. Ora la Commissione si è fatta la dimanda se fosse opportuno di to-

(157-A)

gliere la detta sospensione del termine decennale per la rinnovazione delle ipoteche in Lombardia, e se fosse conveniente nel caso negativo di dichiarare espressamente nella legge che tale sospensione s'intende estesa anche alle iscrizioni che formano il soggetto di questa medesima legge. Ma la vostra Commissione non ha creduto di aggiungere ad essa alcuna disposizione sugli accennati argomenti. Non ha creduto di proporre che sia tolta la sospensione della decorrenza del termine decennale per la rinnovazione delle ipoteche in presenza del progetto del nuovo Codice civile che stabilisce un tal termine a trent'anni; e non ha creduto di dichiarare estesa la sospensione del termine decennale alle iscrizioni contemplate dalla presente legge, perchè, o parliamo di quelle accese presso l'ufficio delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere in forza del decreto 5 luglio 1859 del governatore Vigliani, e che si accenderanno sia come prime iscrizioni, sia come reiscrizioni presso l'ufficio ipotecario di Cremona in forza della presente legge, e non c'è dubbio alcuno che ad esse si applichi la disposizione sospensiva di quel decreto, nè occorre in proposito alcuna apposita dichiarazione; o parliamo delle iscrizioni che prima del decreto Vigliani furono prese all'ufficio delle ipoteche in Mantova, e non sta al potere legislativo bensì al giudiziario il decidere se per esse fosse o no operativa la sospensione del termine decennale, quantunque i beni colpiti da dette iscrizioni fossero situati nel territorio giurisdizionale del governatore Vigliani. Una disposizione legislativa su di questo punto potrebbe per avventura con aperta ingiustizia porre a repentaglio diritti già acquisiti, nè quest'effetto la Camera al certo vuole che abbiano le sue leggi.

Non ha dunque creduto la vostra Commissione di aggiungere alcuna disposizione al progetto di legge, che essa con piena persuasione raccomanda alla vostra approvazione.

RESTELLI, *relatore.*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta sono dal . . . . . aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, e dovranno perciò essere presso il medesimo iscritte da quel giorno le ipoteche, le prenotazioni, i pignoramenti, i subingressi, i suppeggi e gli annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti.

Art. 2.

I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese all'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere in dipendenza del decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, numero 1309/120, sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, saranno trasferiti presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona.

Art. 3.

Le ipoteche, le prenotazioni, i suppeggi, i subingressi e gli annotamenti di qualunque specie già iscritti nei registri dell'ufficio delle ipoteche di Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio de' mandamenti indicati negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno di nuovo iscritte presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il periodo di sei mesi da computarsi dal

Trascorso questo termine tutte le iscrizioni predette sussistenti presso l'ufficio di Mantova si riterranno perentive.

Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finchè il diritto non sia estinto a termini di legge presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, subingressi, suppeggi ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti.

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

Le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, suppeggi, subingressi ed annotamenti di qualunque specie già prese all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio dei mandamenti indicati negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il corrente anno 1864.

~~Trascorso questo, ecc., il resto dell'articolo come contro.~~

I, il collegio  
dei Conservatori  
di Mantova  
o Mantova

## Art. 4.

Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova potrà, affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolata e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno entro il termine prescritto dall'articolo 3.

## Art. 5.

In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato, per cui fosse il pericolo che trascorresse il termine dei mesi sei senza che si provvedesse all'iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento, in seguito a rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla sostituzione di curatori speciali a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti.

## Art. 6.

Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'ufficio ipotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal regolamento ipotecario 19 aprile 1806, e dalle altre leggi vigenti, ed indicheranno con precisione e distintamente la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta.

Uno degli esemplari della domanda sarà corredato delle note originali anteriori sia di primitiva iscrizione che di ogni occorsa rinnovazione, ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice dei documenti suddetti.

## Art. 7.

L'ufficio delle ipoteche di Cremona si uniformerà alle leggi vigenti sia pel ricevimento in consegna come per le iscrizioni e gli annotamenti. Collazionate le copie semplici cogli originali o colle copie autentiche, ne attesterà su di esse la conformità riscontrata ed ottenuta colle opportune correzioni. Indi restituirà al richiedente uno degli esemplari della domanda corredata delle copie semplici e col certificato della eseguita iscrizione od annotamento.

## Art. 8.

L'ufficio indicherà nel suo registro se si tratti d'ipo-

## Art. 4.

Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova potrà, affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolata e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno od annotamento entro il termine prescritto dall'articolo 3.

## Art. 5.

In caso di impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato o di sua forensità per cui fosse il pericolo che trascorresse il termine stabilito all'articolo 3, senza che si provvedesse all'iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento in seguito a rappresentanza di qualsiasi autorità o persona dovranno provvedere alla nomina di curatori speciali a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti.

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 8.~~

~~Identico al qui contro.~~

teca di prima iscrizione ovvero di rinnovazione già iscritta all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorse fino all'iscrizione originaria.

Art. 9.

L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi a ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppegni od altri annotamenti che già sussisteranno presso l'ufficio ipotecario di Mantova, e che entro i mesi sei devono iscriversi all'ufficio di Cremona se non trascorsa il detto termine di sei mesi di cui all'articolo 3.

Art. 10.

Le domande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5 sono esenti dall'obbligo di bollo.

Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria.

Art. 11.

L'ufficio delle ipoteche in Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gl'indici ed i repertorii, i protocolli per le istanze dei certificati, e l'archivio.

Art. 9.

L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi ad iscrizioni di ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppegni ed altri annotamenti che già sussistevano presso l'ufficio ipotecario di Mantova, e che entro il corrente anno 1864 devono reinscriversi all'ufficio di Cremona, se non trascorso il termine stesso.

~~Art. 10.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 11.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato dalla Giunta del 14 aprile 1864.  
S. M. G.*

# Rapporto

sul progetto di legge modificato  
dal Senato sull'assegnazione  
all'Ufficio di Capitaneria delle  
Isole, di Comuna dei  
mandamenti ex mantovani.

Signori!

Il Ministro del Regno pigliando occasione  
del progetto di legge approvato da  
questa Camera intese a togliere  
gli inconvvenienti che ~~si~~  
~~risultano~~ per lo accoglimento delle  
liste ipotecarie [di territorio] com-  
parsi nei Mandamenti di Norro:  
lo, Viadana, Mantova e Sabbio:  
nella ~~parte~~ dipendente dall'Ufficio  
delle Isole di Mantova, ha  
sarcamente pensato di estendere  
le stesse misure legislative appo-  
sate dalla Camera al territorio  
di Sorpello che ora fa parte del  
Comune di Volta e che in par-  
te apparteneva al Comune  
di Valleggio Veronese dipendente  
dall'Ufficio delle Isole in Verona  
- e di estenderle altresì al Comune  
di Sarrolo togliendo così <sup>al tempo stesso</sup> (la incertezza)

Il dubbio del fatto  
che i

due estrema sul punto in soluto  
la sua funzione di S. Jerno oppure  
tutto il comune a se - confidando  
dipendente dall' Ufficio delle Ipotiche  
di Castiglione delle Stiviere, incostituito  
che il comune Acquafredda non si era  
comuto di togliere perche quel  
territorio era feudo imperiale non  
ipoticabile.

Del resto perche il territorio di Sorfetto  
fa ora parte del Comune di Volta  
soggetto all' Ufficio delle Ipotiche  
di Castiglione e fuorvi, mentre  
S. Jerno fuorvi del Comune di  
Garrolo ~~che fu sempre~~  
~~del territorio di Sorfetto~~ gli abitanti  
di questo comune trovano in Casti-  
glione il centro piu naturale e piu  
comune dei loro affari, eppoi il  
vicinato loro opportuno e la  
vicina concorrenza del pari, che  
l' indizio comune di Garrolo non  
mai fu parte del territorio  
di Montebello per S. Jerno  
appartiene all' Ufficio ipotecario  
di Castiglione delle Stiviere

Quando per conto vostro che Roddy  
e Rivolta non <sup>costituiscono</sup> due comuni  
a parte ma che Rivolta e Garrolo  
di Roddy, e di pari opportunamente  
il centro all' ufficio primo del  
progetto di legge omise di nominare

me ha sempre  
fatto parte,



187 c

Relazioni

Sanseverino Testa Panattoni  
Mucchi Banti Truzzi Canali  
Piochi, Bertelli

Formata nel 2. luglio 1866.

---

# SENATO DEL REGNO

## PROGETTO DI LEGGE

adottato nella seduta del 10. Giugno. 1864

### OGGETTO

Aggregazione all' Ufficio di conservazione delle Ipoteche di Cremona dei Mandamenti di Pozzolo, Viadana Marcaria e Sabbionetta

#### Art 1.

I mandamenti di Pozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e Garzoldo, sono aggregati all' Ufficio di conservazione delle Ipoteche di Cremona, e dovranno perciò presso l' Ufficio stesso essere presso dall' undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni (delle Ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, subingressi, suppegni ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti.

#### Art 2.

I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni presso all' Ufficio delle Ipoteche in Castiglione (delle Stiviere), in dipendenza del Decreto 5. Luglio 1859, del governatore di Lombardia

numero 1309/120, sopra i beni situati nei mandamenti di Borgolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e Garguolo, saranno trasferiti presso l'Ufficio delle Ipoteche in Cremona.

### Art. 3.

Le iscrizioni delle Ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, suppegni, subingressi ed annotamenti di qualunque specie già presi all'Ufficio delle Ipoteche in Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio dei mandamenti indicati negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno presi di nuovo presso l'Ufficio delle Ipoteche di Cremona entro il corrente anno 1864.

Trascorso questo termine tutte le iscrizioni predette sussistenti presso l'Ufficio di Mantova si riterranno perenti.

Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finché il diritto non sia estinto a termini di legge, presso l'Ufficio delle Ipoteche in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione.

5

ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive.

Art. 4.

Chi avesse ottenuto fuppegno od altri annu-  
tamenti presso l'Ufficio delle Ipoteche di Mantova,  
potrà affine di confermarne l'efficacia ed il  
grado che gli compete, far eseguire egli stesso  
nell'Ufficio delle Ipoteche di Cremona il tra-  
sporto dell'iscrizione della Ipoteca principale  
vincolata e tuttavia fupfistente infieme al pro-  
prio fuppegno od annuotamento entro il termine  
preferitto dall'articolo 3°.

Art. 5.

In caso d'impedimento od in mancan-  
za di rappresentante legale o di procuratore,  
e fpecialmente in caso di assenza di qualche  
interessato o di sua prefenza, per cui fupervi il  
pericolo che traforrefse il termine stabilito dal-  
l'art. 3, fenza che fi provvedefse alla iscrizione  
presso l'Ufficio di Cremona, i giudici di Mandamento  
in fequito di rappresentanza di qualfi-  
sivolta autorità o perfona, dovranno provvedere alla  
nomina di curatori fpeciali a fine di addive-  
nire all'efecuzione dei preferitti atti.

Art. 6.

Le Comande o note per le iferizioni  
faranno prefentate all'Ufficio ipotecario di

Cremona in Doppio esemplare nel modo prefetto  
dal regolamento ipotecario 19. Aprile 1806, e dalle  
altre leggi vigenti, ed indicheranno con precisione  
e distintamento la Data ed il numero dell'origina-  
ria iscrizione e di ogni rinnovazione che sopravven-  
ta. Uno degli esemplari della domanda sarà cor-  
redato delle note originali anteriori sia di prima  
iscrizione che di ogni occorrenza rinnovazione,  
ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro  
esemplare sarà unita una copia semplice dei  
documenti suddetti.

Art. 7.

L'Ufficio delle ipoteche di Cremona si  
uniformerà alle leggi vigenti sia pel ricevimento in  
consegna come per le iscrizioni e gli annotamenti.  
Collazionate le copie semplici cogli originali e colle ca-  
pie autentiche, ne attesterà su di esse la conformità  
ricontrata ed ottenuta colle opportune correzioni. Indi  
restituirà al richiedente uno degli esemplari della do-  
manda corredata delle copie semplici e col certificato  
della eseguita iscrizione ed annotamento.

Art. 8.

L'Ufficio indicherà nel suo registro se si  
tratti di ipoteca di prima iscrizione ovvero di rin-  
novazione già iscritta all'Ufficio delle ipoteche  
in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressi-  
vamente per Data e per numero tutte le rinnova-  
zioni.

precorse fino all'iscrizione originaria

Art. 9.

L'Ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi ad iscrizioni di ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, supplemi, ed altri annotamenti che già sussistevano presso l'Ufficio ipotecario di Mantova, e che entro il corrente anno 1864. Devono riferirsi all'Ufficio di Cremona, se non trascorso il termine stesso.

Art. 10.

Le Comande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5. sono esenti dall'obbligo di bollo.

Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria.

Art. 11.

L'Ufficio delle Ipoteche in Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gli indici ed i repertori, i protocolli per le istanze dei certificati, e l'archivio.

Art. 12.

Sono aggregati all'Ufficio di conservazione delle Ipoteche di Castiglione delle Stiviere, e dovranno perciò presso l'Ufficio stesso essere presi dall'undicesimo

giorno successivo alla pubblicazione della presen-  
te legge le iscrizioni (delle ipoteche, delle presta-  
zioni, dei pignoramenti, pegni, subingressi,  
suppegni, ed altri annotamenti riguardanti  
beni immobili posti:

1° nel comune di Gargoldo,

2° nel territorio di Borghetto frazione in ora  
del Comune di Volta e appartenente in passato  
al Comune di Valeggio Veronese, e dipendente  
dall'Ufficio delle ipoteche di Verona.

A riguardo di tutte le iscrizioni suddette  
saranno inoltre applicabili le disposizioni con-  
tenute nell'art. 3. e nei successivi della pre-  
sente legge, tenuto rispettivamente conto della  
diversità degli Uffici (delle ipoteche) di Mantova  
e di Verona.

Addì 14. Giugno 1864

Il Presidente del Senato  
S. G. J.

*Galvani*

SESSIONE 1863

N° 157-c

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**SANSEVERINO, TESTA, PANATTONI, MACCHI, BASILE, FINZI,  
CANALIS, PIROLI, RESTELLI**

sul progetto di legge modificato dal Senato del regno e ripresentato alla Camera  
dal ministro di grazia e giustizia e culti

*nella tornata del 17 giugno 1863.*

**Aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di  
Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria,  
e Sabbionetta.**

**Tornata del 5 luglio 1864.**

**SIGNORI!** — Il Senato del regno, pigliando occasione dal progetto di legge approvato da questa Camera inteso a togliere gl'inconvenienti che per lo accertamento dello stato ipotecario derivano dal fatto che i territori compresi nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta dipendevano dall'ufficio delle ipoteche di Mantova, ha saviamente pensato di estendere le stesse misure legislative approvate dalla Camera al territorio di Borghetto che ora fa parte del comune di Volta e che in passato apparteneva al comune di Valeggio Veronese dipendente dall'ufficio delle ipoteche in Verona e di estenderle altresì al comune di Gazzoldo, togliendo così al tempo stesso la incertezza che esisteva sul punto se soltanto la sua frazione di San Fermo oppure tutto il comune avesse a considerarsi dipendente dall'ufficio delle ipoteche di

(157-c)

Castiglione delle Stiviere, incertezza che il Governo austriaco non si era curato di togliere perchè quel territorio era feudo imperiale non ipotecabile.

Del resto, siccome il territorio di Borghetto fa ora parte del comune di Volta soggetto all'ufficio delle ipoteche di Castiglione, e siccome, mentre San Fermo, frazione del comune di Gazzoldo, ne ha sempre fatto parte, gli abitanti di questo comune trovano in Castiglione il centro più materiale e più comodo dei loro affari, così il Senato trovò opportuno, e la vostra Commissione del pari, che l'intero comune di Gazzoldo, quantunque faciente parte del mandamento di Marcaria, sia dichiarato aggregato all'ufficio ipotecario di Castiglione delle Stiviere.

Essendo poi stato verificato che Rodigo e Rivalta non costituiscono due comuni a parte, ma che Rivalta è frazione di Rodigo, così del pari opportunamente il Senato all'articolo primo del progetto di legge omise di nominare Rivalta, ritenendola compenetrata in Rodigo, e così limitò a Rodigo e Gazzoldo l'eccezione ivi contemplata dei comuni che, quantunque facciano parte dei distretti ex-mantovani, pur non devono aggregarsi all'ufficio delle ipoteche in Cremona, bensì mantenersi aggregati a quello di Castiglione delle Stiviere.

Per queste considerazioni la vostra Commissione ha l'onore di proporvi l'approvazione pura e semplice del progetto di legge come fu modificato dal Senato, facendovi particolare raccomandazione per la sollecitudine di tale approvazione, essendochè nella legge è stabilito un termine fatale assoluto che va a scadere coll'anno corrente, e che con danno degl'interessati si andrebbe tanto più abbreviando, quanto più è ritardata la pubblicazione di questa legge.

RESTELLI, *relatore.*

## PROGETTO DI LEGGE

MODIFICATO DAL SENATO DEL REGNO

*nella tornata del 10 giugno 1863.*

### Art. 1.

I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ad eccezione dei comuni di Rodigo e Gazzoldo, sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona, e dovranno perciò, presso l'ufficio stesso, essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, subingressi, suppegni ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti.

### Art. 2.

I protocolli, i registri ed altri atti riguardanti le iscrizioni prese all'ufficio delle ipoteche in Castiglione delle Stiviere, in dipendenza del decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, n° 1309/120, sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ad eccezione dei comuni di Rodigo e Gazzoldo, saranno trasferiti presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona.

### Art. 3.

Le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, suppegni, subingressi, ed annotamenti di qualunque specie già prese all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio dei mandamenti indicati negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il corrente anno 1864.

Trascorso questo termine, tutte le iscrizioni predette sussistenti presso l'ufficio di Mantova si riteranno perente.

Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finchè il diritto non sia estinto a termini di legge presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona,

## PROGETTO DELLA COMMISSIONE

*Identico al qui contro fino alla fine.*

4

ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive.

Art. 4.

Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova potrà, affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione dell'ipoteca principale vincolata e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno od annotamento entro il termine prescritto dall'articolo 3.

Art. 5.

In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato o di sua forensità, per cui fossevi il pericolo che trascorresse il termine stabilito dall'articolo 3, senza che si provvedesse alla iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento in seguito di rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla nomina di curatori speciali a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti.

Art. 6.

Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'ufficio ipotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal regolamento ipotecario 19 aprile 1806, e dalle altre leggi vigenti, ed indicheranno con precisione e distintamente la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta. Uno degli esemplari della domanda sarà corredato delle note originali anteriori sia di primitiva iscrizione che di ogni occorsa rinnovazione, ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice dei documenti suddetti.

Art. 7.

L'ufficio delle ipoteche di Cremona si unifornerà alle leggi vigenti sia pel ricevimento in consegna come per le iscrizioni e gli annotamenti. Collazionate le copie semplici cogli originali e colle copie autentiche, ne attesterà su di esse la conformità riscontrata ed

ottenuta colle opportune correzioni. Indi restituirà al richiedente uno degli esemplari della domanda corredata delle copie semplici e col certificato dell'eseguita iscrizione od annotamento.

Art. 8.

L'ufficio indicherà nel suo registro se si tratti d'ipoteca di prima iscrizione ovvero di rinnovazione già iscritta all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorse sino all'iscrizione originaria.

Art. 9.

L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rilasciare certificati relativi ad iscrizioni d'ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppegni ed altri annotamenti che già sussistevano presso l'ufficio ipotecario di Mantova, e che entro il corrente anno 1864 devono ricscriversi all'ufficio di Cremona, se non trascorso il termine stesso.

Art. 10.

Le domande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5 sono esenti dall'obbligo di bollo.

Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria.

Art. 11.

L'ufficio delle ipoteche in Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gl'indici ed i repertori, i protocolli per le istanze dei certificati e l'archivio.

Art. 12.

Sono aggregati all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere, e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipoteche, delle prenotazioni, dei pignoramenti, pegni, subingressi, suppegni, ed altri annotamenti riguardanti beni immobili posti:

1° Nel comune di Gazzoldo;

2° Nel territorio di Borghetto, frazione in ora del comune di Volta e appartenente in passato al comune di Valeggio Veronese, e dipendente dall'ufficio delle ipoteche di Verona.

6

A riguardo di tutte le iscrizioni suddette saranno inoltre applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 3 e nei successivi della presente legge, tenuto rispettivamente conto della diversità degli uffizi delle ipoteche di Mantova e di Verona.

*Approvato nella tornata  
del 9. luglio 1864.*

---

Aggregazione all'Ufficio di Conservazione  
delle Spedite di Cronoma dei Mandamenti  
di Borrolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta

---

Signori Deputati

Il progetto di Legge già votato in questa  
Camera per l'aggregazione all'ufficio di  
Conservazione delle Spedite di Cronoma  
dei Mandamenti di Borrolo, Viadana,  
Marcaria e Sabbionetta fu pure appro-  
vato in Senato. Ma essendosi riconosciuto  
che gli abitanti ed i proprietari della  
frazione Borghetto già appartenente  
al Paggio Cronoma ed ora aggregata  
al Comune di Volta si trovano nella  
stessa condizione anormale in cui sono  
gli abitanti ed i proprietari dei quattro  
Mandamenti suindicati si ravvisò giu-  
sto e conveniente l'estendere a quest'ulti-  
mi i vantaggi delle nuove disposizioni,  
dichiarando <sup>la</sup> detta frazione di territo-  
rio soggetta all'ufficio delle Spedite  
di Castiglione come lo è il Comune di  
Volta, di cui ora fa parte integrante ed  
applicabili perciò a tutte le esecuzioni  
che riflettono i beni posti nella medes-  
sima le prescrizioni contenute nell'ar-  
ticolo 3.<sup>o</sup> e nei successivi del progetto,



tessuto rispettivamente conto della diver-  
sità degli uffici delle Spotecche di Man-  
tova e di Verona.

È poichè il presente progetto di Legge  
ha per scopo di regolare la circoscrizione  
ipotecaria dei quattro mandamenti  
anzidetti: il Senato, prendendo da ciò  
argomento, volle provvedere eziandio  
a porre fine alle controversie <sup>le quali</sup> ~~che hanno~~  
~~rendendo incerti i diritti dei creditori~~  
~~afflitte ad affliggono tutti i capi aventi~~  
~~diritto~~ Spoteca sugli stabili del Comu-  
no di Garroldo che fa parte del manda-  
mento di Mantova. Le mal <sup>determinate</sup> ~~perorate~~ cir-  
coscrizioni territoriali, all'epoca della  
primitiva istituzione degli uffici ipo-  
tecari lasciarono e lasciano tuttora  
grand dubbio se solo la frazione di quel  
Comune distinta colla denominazione  
di S. Ferrao ovvero l'intero Comune  
di Garroldo si debba o no conside-  
rare come dipendente dall'Ufficio di  
Castiglione delle Stiviere. Il Governo  
Austriaco non vi provvede perchè es-  
sendo il Comune di Garroldo feudo  
Imperiale dividuo e reversibile l'in-  
feudato non poteva ipotecarlo; ma ora  
che la provvida legge 3.ª ottobre 1861...  
Art. 342.ª abolì i feudi torna del massi-  
mo interesse designare a quale degli  
uffici ipotecari debba essere soggetto.  
Intorno a siffatta designazione poi

non si può rimanere incerti.

La circostanza che la frazione di S. Ferruccio fu incontestabilmente sempre aggregata a Castiglione e che quindi tutti quegli abitanti hanno maggiori scapiti d'interesse e comodità di vicinanza additano naturalmente la convenienza di annettere l'intero Comune all'ufficio stesso delle Spoteche di Castiglione. Per tal modo il Comune di Garroldo verrà a dividere la sorte di quello di Rodigo che pur facendo parte del Mandamento di Mariaia si troverà aggregato ad un ufficio delle Spoteche diverso da quello da cui dipende il Mandamento. Di qui la necessità di comprendere pure il Comune di Garroldo nell'enumerazione introdotta all'articolo 1° del progetto dopo la generale enumerazione che i quattro Mandamenti di Borrolo, Viadana Mariaia, e Sabbionetta sono d'ora in poi aggregati all'ufficio delle ipoteche di Cremona. Osserverà la Camera che fra queste suddivisioni venne tolto Rivatta; ma siffatta esclusione non ha per effetto di modificare le disposizioni contenute nel progetto sibbene solo di renderne più esatta la designazione

essendosi riconosciuto che Pivatta non  
è propriamente Comune ma bensì solo  
fraccione del Comune di Rodigo per cui  
viene già ad' essere compreso nell'ele-  
zione introdotta per questo.

Le considerazioni che sono venute fin  
qui esponendo furono quelle che han-  
no determinato il Senato ad aggiun-  
gere al Progetto già votato in questa Ca-  
mera un ultimo articolo che è il 2.<sup>o</sup> ed  
a modificare l'articolo 1.<sup>o</sup>. ~~Altri~~ quindi  
non mi rimane che assennare ad  
una leggera variazione o per dir me-  
glio ad una maggiore spiegazione  
che a scanso di ogni equivoco si avvisò  
dovere introdurre all'articolo 2.<sup>o</sup> In  
questo si dispone che i Protocolli i re-  
gistri ed atti riguardanti le inri-  
sioni presso all'ufficio di Castiglione  
sopra i beni situati nei Mandamenti  
di Bonuolo P'adana Mariaia e Seb-  
biometta debbano essere trasferiti all'  
ufficio delle ipoteche di Cremona. Ora  
affine di porre questo 2.<sup>o</sup> articolo in  
più perfetta correlazione col disposto  
dal 1.<sup>o</sup> si credette opportuno di as-  
sennare espressamente che il trasporto  
dei protocolli e dei registri non ri-  
spette punto i due Comuni di Rodi-  
go e Garroldo i quali fanno parte

dell'ufficio di Castiglione devono  
però avervi i protocolli i registri  
e gli altri atti che riguardano le  
iscrizioni sopra i beni in essi situati.

Signori Deputati.

Le modificazioni introdotte dal Senato  
al progetto di Legge già da voi ap-  
provato non mutano la sostanza  
del medesimo. Essi hanno solo per  
scopo <sup>di</sup> determinare ad un tempo  
la condizione del Comune di Garroldo  
per rapporto all'ufficio dell' Spetale  
da cui debba dipendere e meglio chia-  
rire <sup>il comento</sup> dei primi due articoli ~~del~~ <sup>del</sup> ~~comento~~  
~~comento~~.

So molto però fiducia che voi non si-  
curate di approvare <sup>le proposte</sup> ~~per~~ modi-  
ficazioni e dando al presente pro-  
getto di legge ~~la~~ vostra definitiva  
l'approvazione potrete terminare alla con-  
divisione ipotecaria affatto anormale  
in cui versano <sup>+ qui</sup> i Comuni ~~de~~ <sup>di</sup> ~~de~~  
~~presente~~ <sup>del</sup> ~~presente~~ <sup>presente</sup> progetto.

<sup>+</sup> si estendere le disposizioni del  
presente progetto alla frazione  
di Borghetto,

100

Allegato  
Petizione presentata in Senato

» Le mal precisate circoscrizioni territo-  
riali all'epoca della primitiva istitu-  
zione degli uffici Ipotecarij, lasciarono  
e lasciano tuttora grave dubbio se l'in-  
tero Comune di Garroldo o parte dello  
stesso, sia o meno da considerarsi sic-  
come dipendente dall'Ufficio Ipotecario  
di Castiglione. Da ciò le controversie  
che hanno afflitto ed affliggono tut-  
to gli aventi diritto reale d'ipoteca  
sugli stabili posti in quel Comune. Il  
Governo Austriaco non vi provvede mai,  
trincerandosi sul fatto che essendo il  
Comune di Garroldo feudo Insignificabile  
dividuo, e reversibile, l'inf feudato non  
poteva ipotecarlo; ma ora che la prov-  
vida Legge 5.embre 1861. Art. 342.  
abolì i feudi, la designazione a quale  
degli uffici Ipotecarij debba essere sog-  
getto, ad onta di tutte le precedenti in-  
terpretazioni, torna del massimo im-  
portanza. Si sono poi a favore del Co-  
mune di Garroldo starbbero tutte  
le ragioni che hanno persuaso la Ca-  
mera a far esecuzione dal trasporto  
dei registri da Mantova a Cremona  
pel fatto che la frazione di S. Felice  
fu incontestabilmente sempre ag-  
gregata a Castiglione e quindi i Co-  
munisti hanno maggiori rapporti

d'interesse e comodità di vicinanza;  
così ci mi assumo di tutto cuore il man-  
dato degli stessi: onde perorare a loro  
favore quella disposizione di cui la  
Camera volle giustamente privilegiato  
il Comune di Rodigo.

Il altro fatto, e di massima importan-  
za, sfuggito alla Camera, si è la con-  
dizione anormale della frazione **Don-  
ghello**, già appartenente a Palleggio **De-  
romero** ed ora a Polta.

Gli abitanti e possessori di quel vasto  
territorio sono tutti costretti ricorrere  
a Verona (con gravissimo dispendio,  
dovendosi colà pagare un fiorino per  
ogni mosso o ditto e d'altronde ser-  
vizi delle legalizzazioni diplomatiche  
per l'attendibilità dei certificati del  
nostro Regno) per legittimare la li-  
bertà di' loro fondi da vincoli ipote-  
cari, o per esercitare il loro diritto  
reale d'ipoteca. Da ciò si vuol, con  
sommata ragione e clemenza, sollevare gli  
abitanti della ex Provincia Mantova-  
na, dal gravoso tributo verso lo  
straniero, giustizia esige, che non  
debbansi dimenticare quelli che appa-  
tengono alla Peromia, essendo ora  
cittadini pure essi del Regno d'Italia.  
Estendendo quindi i vantaggi delle  
nuove disposizioni anche a quelli, e

dichiarandoli soggetti, come il Comune  
di Volta, di cui ora formano parte esi-  
stente, al circondario dell'Ufficio delle  
Opere di Castiglione, si competereb-  
be la legge, e si darebbe inestimabile  
vantaggio a quella plaga, degna  
per essa delle sollecitudini del Governo.

N<sup>o</sup> 177. B  
N<sup>o</sup> 157. B

Progetto di legge, modificato dal Senato  
del Regno e ripresentato alla Camera  
dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pisanello)

Aggiungere all'ufficio di conservatore delle  
ipoteche di Genova dei mandamenti di Boglino,  
Viadana, Murario e Tebrivetta

Tratta del 17. Giugno 1866.

---

---

**SENATO DEL REGNO**

---

*Progetto di legge per l' aggregazione all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Cremona dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, presentato al Senato dal Ministro di Grazia e Giustizia (Pisanelli) nella tornata del 30 aprile 1864, adottato dalla Camera elettiva il 26 stesso mese (V. stampati n. 157 e 157 A).*

Signori Senatori,

Ho l'onore di presentare alla vostra approvazione un progetto di legge già votato nell' altro ramo del Parlamento, mercè cui viene dato stabile assetto alla circoscrizione ipotecaria dei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, che già facevano parte della Provincia di Mantova e dipendevano da quell'Ufficio di conservazione delle ipoteche. Nei rapporti amministrativi questi mandamenti furono, dopo firmata la pace di Zurigo, aggregati alla Provincia

di Cremona, ma in ordine alle ipoteche nulla fu innovato alle disposizioni provvisorie che il Governatore della Lombardia aveva pubblicato, mentre durava lo stato di guerra, affine non rimanessero lesi i gravi interessi che dalle istituzioni ipotecarie dipendono.

Giusta la circoscrizione esistente all'epoca in cui il Governo austriaco estendeva anche la sua dominazione su tutta la Lombardia, due erano gli uffici ipotecarii nella Provincia di Mantova, l'uno cioè in Mantova stessa e l'altro in Castiglione delle Stiviere. Erano soggetti all'ufficio di conservazione delle ipoteche di Castiglione delle Stiviere i soli distretti di Castiglione, Asola, Volta, e Caneto. Ma il Governatore della Lombardia ritenuta la quasi impossibilità per gli interessati di accedere durante la guerra alla Città di Mantova, delegava con decreto del 5 luglio 1859 l'ufficio di Castiglione ad accogliere tutte le domande di nuova iscrizione che per ragione di situazione degli immobili avessero dovuto presentarsi all'Ufficio di Mantova, e dichiarava poi per le iscrizioni già esistenti sospesa dal giorno 24 maggio precedente la decorrenza del decennio ipotecario.

È questa la condizione fatta dagli ordini attualmente vigenti ai quattro Mandamenti anzidetti, condizione, come ognuno vede, assai incommoda agli interessati, e non certo scevra di inconvenienti. Per riconoscere se le proprietà poste in alcuno di quei Mandamenti siano libere da vincoli ipotecarii od ai medesimi soggette, e quali questi siano, fa di mestieri avere ricorso a due distinti Uffici di conservazione, a quello cioè di Castiglione delle Stiviere per l'epoca decorsa dopo il 1859, ed all'altro di Mantova per il tempo anteriore. Amendue questi uffici sono posti fuori della Provincia, cui quei mandamenti appartengono, e così all'infuori affatto degli interessi commerciali di quegli abitanti, e delle loro relazioni stesse colle altre autorità che li chiamano di conti-

nuo a Cremona. Sopra ogni altra considerazione poi sta quella che l'Ufficio di Mantova è posto in estero Stato, dipende da estera autorità, ed a questa unicamente è affidata la tutela dei diritti ipotecari che gravano quei beni. I certificati spediti dall'Ufficio di Mantova sono soggetti alle lunghe e dispendiose pratiche delle vidimazioni in via diplomatica. Talvolta il cittadino dello Stato deve recarsi per tale causa all'estero, d'onde spese, ritardi, e brighe infinite che non possono a meno dall'incagliare il corso delle contrattazioni e nuocere così al credito fondiario di quei mandamenti.

Il Governo inoltre deve porsi in condizione di tutelare egli stesso le proprietà del Regno ed i diritti che su di esse si possono esercitare senza dover a tal uopo dipendere dalla più o meno facile accondiscendenza di uno Stato straniero.

Non potevasi adunque più a lungo ritardare il provvedimento che io ho l'onore di sottoporre alla vostra approvazione. Esso ha per iscopo di aggregare all'ufficio di conservazione delle Ipoteche di Cremona, i quattro mandamenti di cui è parola, ad eccezione dei due comuni di Rodigo e Rivalta, i quali sempre fecero parte del distretto Ipotecario di Castiglione delle Stiviere, da cui quindi non conviene separarli.

L'aggregazione proposta non può offrire difficoltà per quel che riguarda le iscrizioni prese all'Ufficio di Castiglione, poichè essendosi ivi tenuti separati i registri che riflettono quei quattro mandamenti non si ha che ad ordinarne il trasporto all'ufficio di conservazione in Cremona. Meno facile si presenta l'esecuzione di questo divisamento per le iscrizioni prese a Mantova. Non potevasi a questo riguardo seguire altro sistema che quello già in simili casi adottato di obbligare cioè gli interessati a ripristinare nel nuovo ufficio le iscrizioni stesse, fissando loro a tal

fine un termine discreto, trascorso il quale venga meno l'efficacia ed il diritto di priorità che l'antica iscrizione loro attribuiva. Siffatta penalità potrà ravvisarsi grave, ma è questa l'unica via per raggiungere lo scopo che il progetto si propone, e che la necessità consiglia. Del resto poi si è cercato con acconcie disposizioni di agevolare per ogni modo la rinnovazione delle iscrizioni stesse, affine di allontanare il pericolo che il termine fissato decorra inutilmente a danno dei creditori.

Io confido perciò che Voi, o signori, vorrete accogliere favorevolmente il presente progetto di legge.

## PROGETTO DI LEGGE.

### Art. 1.

I mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, ad eccezione dei Comuni di Rodigo e Rivalta, sono aggregati all'ufficio di conservazione delle Ipotecche di Cremona, e dovranno perciò presso l'ufficio stesso essere prese dall'undecimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge le iscrizioni delle ipotecche, prenotazioni, pignoramenti, subingressi, suppegni ed altri annotamenti risguardanti beni immobili posti nei detti mandamenti.

### Art. 2.

I protocolli, i registri ed altri atti risguardanti le iscrizioni prese all'ufficio delle Ipotecche in Castiglione delle Stiviere, in dipendenza del decreto 5 luglio 1859 del governatore di Lombardia, numero 1309[120], sopra i beni situati nei mandamenti di Bozzolo, Viadana, Marcaria e Sabbionetta, saranno trasferiti presso l'ufficio delle Ipotecche in Cremona.

## Art. 3.

Le iscrizioni delle ipoteche, prenotazioni, pignoramenti, suppegni, subingressi ed annotamenti di qualunque specie già prese all'ufficio delle Ipoteche in Mantova, ed ancora sussistenti, riflettenti i beni posti nel territorio dei mandamenti indicati negli articoli precedenti non conserveranno la loro efficacia e la priorità se non saranno prese di nuovo presso l'ufficio delle ipoteche di Cremona entro il corrente anno 1864.

Trascorso questo termine tutte le iscrizioni predette sussistenti presso l'ufficio di Mantova si riteranno perente.

Potranno però eseguirsi ancora nuove iscrizioni in ogni tempo e finchè il diritto non sia estinto a termini di legge presso l'ufficio delle ipoteche in Cremona, ma esse non avranno effetto che dal giorno della nuova iscrizione o del nuovo annotamento sopra i beni o crediti ipotecari tuttora posseduti dal debitore o dalla persona che aveva obbligo di prestare la cauzione ipotecaria, o che è subentrata a termini di diritto nelle obbligazioni rispettive.

## Art. 4.

Chi avesse ottenuto suppegno od altri annotamenti presso l'ufficio delle ipoteche di Mantova, potrà affine di conservarne l'efficacia ed il grado che gli compete, far eseguire egli stesso nell'ufficio delle ipoteche di Cremona il trasporto dell'iscrizione della ipoteca principale vincolata e tuttavia sussistente insieme al proprio suppegno od annotamento entro il termine prescritto dall'articolo 3°.

## Art. 5.

In caso d'impedimento od in mancanza di rappresentante legale o di procuratore, e specialmente in caso di assenza di qualche interessato o di sua forosità, per cui fossevi il pericolo che trascorresse il termine stabilito dall'art. 3, senza che si provve-

desse alla iscrizione presso l'ufficio di Cremona, i giudici di mandamento in seguito di rappresentanza di qualsiasi autorità o persona, dovranno provvedere alla nomina di curatori speciali a fine di addivenire all'esecuzione dei prescritti atti.

Art. 6.

Le domande o note per le iscrizioni saranno presentate all'ufficio ipotecario di Cremona in doppio esemplare nel modo prescritto dal regolamento ipotecario 19 aprile 1806, e dalle altre leggi vigenti, ed indicheranno con precisione e distintamento la data ed il numero dell'originaria iscrizione e di ogni rinnovazione che fosse avvenuta. Uno degli esemplari della domanda sarà corredato delle note originali anteriori sia di primitiva iscrizione che di ogni occorsa rinnovazione, ovvero di copia autentica delle medesime; all'altro esemplare sarà unita una copia semplice dei documenti suddetti.

Art. 7.

L'ufficio delle ipoteche di Cremona si unifornerà alle leggi vigenti sia pel ricevimento in consegna come per le iscrizioni e gli annotamenti. Collazionate le copie semplici cogli originali e colle copie autentiche, ne attesterà su di esse la conformità riscontrata ed ottenuta colle opportune correzioni. Indi restituirà al richiedente uno degli esemplari della domanda corredata delle copie semplici e col certificato della eseguita iscrizione od annotamento.

Art. 8.

L'ufficio indicherà nel suo registro se si tratti d'ipoteca di prima iscrizione ovvero di rinnovazione già iscritta all'ufficio delle ipoteche in Mantova, ed in questo caso vi riporterà progressivamente per data e per numero tutte le rinnovazioni precorse sino all'iscrizione originaria.

Art. 9.

L'ufficio ipotecario di Cremona non dovrà rila-

sciare certificati relativi ad iscrizioni di ipoteche, prenotazioni, surrogazioni, pignoramenti, suppegni ed altri annotamenti che già sussistevano presso l'ufficio ipotecario di Mantova, e che entro il corrente anno 1864 devono ricscriversi all'ufficio di Cremona, se non trascorso il termine stesso.

Art. 10.

Le domande o note in doppio, le copie semplici unite a corredo e gli atti di cui all'articolo 5 sono esenti dall'obbligo di bollo.

Le iscrizioni e gli annotamenti si eseguiranno senza pagamento di tassa ipotecaria.

Art. 11.

L'ufficio delle ipoteche in Cremona terrà distinti e separati per il territorio di detti mandamenti i protocolli di consegna, i registri d'iscrizioni e prenotazioni, gl'indici ed i repertorii, i protocolli per le istanze dei certificati, e l'archivio.

*Il Presidente della Camera.*

**G. B. CASSINIS.**